ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

(Proroga di termini in materia di assemblee societarie)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee societarie tenute entro il 30 giugno 2022.

In particolare, l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti. Da ultimo, si prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con delega per istruzioni di voto, previsto dall'articolo 135-undecies del TUF.

(Proroga di termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo)

La disposizione di cui al **comma 2** proroga al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo. La proroga trova fondamento nella necessità di definire il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché nell'esigenza di concludere le procedure concorsuali per dirigenti e funzionari appartenenti all'area III, posizione economica F1, previste dall'articolo 7, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Nelle more della costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo continua ad operare la disposizione prevista dal quarto periodo dell'articolo 7, comma 14, ovvero che le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Cultura.

(Proroga del blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni)

La disposizione di cui al **comma 3** mira a prorogare l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2022.

Tale norma, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva disposto il 'blocco', originariamente circoscritto al triennio 2012-2014, degli



adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata.

Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192/2014, 210/2015, 244/2016, 205/2017, 145/2018, 162/2019 e 183/2020.

Tanto premesso, a fronte della perdurante esigenza di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PP.AA., si rende necessario estendere all'anno 2022 l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

(Liquidità delle imprese appaltatrici)

Il **comma 4** proroga la disposizione dell'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la cui vigenza era in origine prevista sino al 30 giugno 2021, e che è stata oggetto di proroga al 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Essa prevede l'innalzamento della percentuale di anticipazione contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, portandola dal 20 per cento al 30 per cento. La proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime.

(Fondo di solidarietà comunale)

La norma di cui al **comma 5** interviene per garantire per l'annualità 2022, al pari degli anni dal 2018 al 2021, che le risorse del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni, siano finalizzate ai comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450 della legge 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale medesimo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c) del comma 449 della legge 232 del 2016, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa. Inoltre, prevede che a decorrere dal 2023, in luogo dell'annualità 2022, i 25 milioni siano successivamente destinati ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

(Apparecchiature radio naviglio marittimo)

La norma di cui al **comma 6** autorizza per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello Sviluppo Economico - Programmi 15.5, 15.9 e 17.18 - "in conto terzi". Si tratta di attività ad alto contenuto specialistico in gran parte rivolta ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione al naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5000 controlli per anno).

ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute)



(Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il SSN)

La disposizione di cui al **comma 1**, in considerazione della situazione emergenziale tutt'ora in atto, connessa alla diffusione del COVID-19, che ha aggravato la carenza di medici di medicina generale sul territorio nazionale, non essendo ancora intervenuta una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12 e successive modificazioni.

In particolare la norma oggetto di proroga dispone che, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti ad un corso di formazione specifica per i medici di medicina generale, possano concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il possesso del prescritto attestato di idoneità. L'assegnazione degli incarichi è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto e, in ogni caso, il mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, entro il termine previsto dal relativo corso, determina la cancellazione dalla graduatoria regionale.

(Possibilità, per medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il SSN e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale)

In considerazione della situazione emergenziale tutt'ora in atto, connessa alla diffusione del Covid-19, la norma di cui al **comma 2** prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni contenute all'articolo 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare le citate disposizioni, già prorogate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, fino al 31 dicembre 2021 consentono ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale e le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Più in particolare le citate disposizioni prevedono che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica, fermo restando che in ogni caso le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Analogamente si prevede che il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.



Con la disposizione si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

(Proroga dei termini di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti del SSN di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

La disposizione introdotta dal **comma 3** proroga il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Le predette disposizioni si rendono necessarie in quanto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 prevede che "fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni", pertanto per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, all'esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale 3 ottobre 2017, n. 75, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso scadrà il 12 febbraio 2022. Pertanto, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale del predetto elenco, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica in atto, si rende necessario prorogare la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

(Proroga contratti AIFA)

La disposizione di cui al **comma 4, lettera a)** è finalizzata ad ottenere un mero differimento del termine di assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, in quanto le stesse sono in corso di svolgimento.

In relazione **comma 4, lettera b)**, si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha autorizzato "l'AIFA, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami [......] un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

In conformità alla succitata disposizione, nell'anno in corso sono stati banditi n. 10 concorsi per reclutare le predette 40 unità di personale, attualmente in fase di espletamento.

In considerazione della perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, tenuto conto delle varie disposizioni di legge emanate nel frattempo dal Governo per contenere la pandemia, tutti i concorsi pubblici, ivi compresi quelli indetti da questa Agenzia, hanno inevitabilmente subito rallentamenti nel loro svolgimento.



In particolare, l'Agenzia ha adottato lo svolgimento da remoto delle prove preselettive e delle prove scritte, mediante il sistema *proctoring* e questa modalità ha comportato un'estensione temporale più diluita nel tempo delle prove medesime comportando una calendarizzazione maggiormente frazionata dei candidati, con differimento necessario della fissazione delle prove scritte. Inoltre, per la maggioranza delle procedure concorsuali, si è registrato un elevato numero di domande, con conseguente necessità di svolgere anche prove preselettive ed ulteriore allungamento dei tempi della selezione. Detta situazione ha comportato che mentre alcune procedure sono state già definitivamente espletate ed altre sono in fase di ultimazione per cui i vincitori dei concorsi potranno essere assunti presumibilmente entro la fine del 2021, per altre molto difficilmente potrà essere raggiunto l'obiettivo, previsto dalla norma *de quo*, di completare l'iter procedurale ed assumere tutto il personale entro il 31 dicembre 2021.

Appare, pertanto, necessario prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 39 unità.

La disposizione prevede altresì che, ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle citate procedure concorsuali, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

Si prevede alla **lettera c)** che, a decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con la **lettera d)** si quantificano gli oneri relativi alla proroga dei contratti per l'anno 2022 e al **comma 5** si prevede la relativa copertura finanziaria

(Procedure per la sperimentazione animale)

La norma introdotta dal **comma 6** proroga l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti.

A fine anno scadrà, infatti, il termine per la moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti.

A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2022 il Ministero della salute non potrà più autorizzare:

- le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse (articolo 5, comma 2, lettera d));
- i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali (articolo 5, comma 2, lettera e)).

Il Centro di referenza per i metodi alternativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e il Consiglio Superiore di sanità hanno evidenziato mediante proprie relazioni come, ad oggi, in questi campi di ricerca non siano riconosciuti metodi alternativi scientificamente validi all'utilizzo di animali.



In conclusione, a partire dal 1° gennaio 2022, qualora non dovesse intervenire il provvedimento di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativamente agli aspetti di cui sopra, il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali, dovrà dare applicazione ai divieti di cui all'articolo 42, comma 1, e conseguentemente non potrà più rilasciare nuove autorizzazioni per i fini di cui sopra.

Si rappresenta, al riguardo, che la Commissione UE ha aperto una procedura d'infrazione, ancora in corso, per il recepimento non corretto della direttiva 2010/63/UE, in base al rilievo per cui tale disposizione introdurrebbe ulteriori misure più rigorose che non erano in vigore il 9 novembre 2010 (prima dell'entrata in vigore della direttiva) e che non sono state notificate alla Commissione, ai sensi dell'art. 2 della direttiva medesima.

(Proroga termine in materia di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza)

La proposta normativa, di cui al comma 7, al fine di far fronte alle perduranti esigenze straordinarie e urgenti legate alla situazione di emergenza pandemica da COVID-19, prevede la proroga dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Si prevede, inoltre che sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano mensilmente il monitoraggio dei suddetti incarichi ai predetti ministeri. La disposizione di cui al comma 8 estende, fino al 31 marzo 2022, anche la disposizione contenuta nell'art. 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in materia incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ciò al fine di escludere l'incumulabilità tra retribuzione connessa all'incarico e trattamento previdenziale di cui al richiamato art. 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021.

ART. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione)

(Edilizia scolastica)

Il **comma 1** proroga il termine entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19. In tal modo, verrà consentito l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica. Si proroga, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dall'articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica. In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali interessate all'adozione dei predetti atti e decreti debbano essere acquisiti



entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

(Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica)

La proroga di cui al **comma 2** interviene al fine di continuare a consentire lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del «Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione», in considerazione dell'importanza riconosciuta alle funzioni di questi organismi, presenti in ogni istituzione scolastica, nella definizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e dei processi di inclusione scolastica. La proroga è giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività di tali gruppi di lavoro, anche rispetto all'adozione di nuove misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, che potrebbero impedirne le riunioni in presenza.

(Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

Con il **comma 3** si proroga di un anno la facoltà, per il Ministro dell'istruzione, di bandire, prevista nel comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'articolo 5, comma 1, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli aa.ss. dal 2021/2022 al 2023/2024.

Resta ferma quindi l'autorizzazione già prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia e l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

ART. 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato) (Proroga delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM)

La norma di cui al **comma 1** in esame riguarda la validità delle graduatorie nazionali (utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato) nel comparto AFAM di cui alla legge n. 143 del 2004.

Per il reclutamento dei docenti AFAM negli anni sono state bandite diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge.

In ordine cronologico, tralasciando le graduatorie non più attive o esaurite:

- G.E.T. (Graduatorie per Esami e Titoli), previste dal decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 270, comma 1;
- G.N.E. (Graduatorie Nazionali ad Esaurimento), previste anch'esse dal decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 270. e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 2, comma 6, legge n. 508 del 1999;
- Graduatorie c.d. "143", previste all'articolo 2-*bis*, decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo;



- Graduatorie c.d. "128" previste dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017;
- Graduatorie c.d. "205" previste dall'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Di fatto, per la natura delle norme o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi a esaurimento, ovvero rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria.

Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente.

L'unica eccezione sono le graduatorie "143", che il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ha prorogato fino all'anno accademico 2020/2021 e, successivamente, l'articolo 6 del decreto-legge 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 ha ulteriormente prorogato fino all'anno accademico 2021/2022, senza però trasformarle in graduatorie a esaurimento. Stante la normativa attuale, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderà ogni diritto all'immissione in ruolo, cosa che non succederà a chi è collocato né nelle graduatorie precedenti né in quelle successive.

L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ad oggi recita:

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Con l'intervento proposto, le graduatorie *ex lege* 143 del 2004 vedrebbero prorogata la loro validità all'anno accademico 2022/2023, diventando così *de facto* graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto AFAM.

La futura entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019) non confligge con la presenta proposta, poiché il decreto del Presidente della Repubblica prevede che per il reclutamento si attinga almeno in parte dalle graduatorie vigenti fino a esaurimento delle stesse.

(Regolamento e programmazione comparto AFAM)

Con il **comma 2** viene rinviata all'anno accademico 2023/2024 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento.

Il rinvio comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2021, termine entro cui le istituzioni non possono operare



tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo. Il rinvio comprende inoltre le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

(Termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di edilizia universitaria)

Con riferimento al **comma 3** si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto che le somme residue relative a vecchi mutui concessi da Cassa depositi e Prestiti (e trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 326 del 2003) possano essere erogate anche successivamente alla scadenza, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

L'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di legge, che inizialmente prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2020 per l'erogazione delle somme da parte di Cassa Depositi e prestiti, previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Allo stato, per alcune delle Università interessate dalla norma e, in particolare per le Università di Cassino e di Napoli "*Parthenope*", restano ancora da erogare complessivamente € 5.353.324.66.

I suddetti Atenei hanno rappresentato, con nota congiunta che, in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti. Le stesse hanno pertanto manifestato l'esigenza di un ulteriore differimento del termine previsto dalla legge vigente.

(Termine per lo svolgimento con determinate modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, in particolare per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale)

Con riferimento al **comma 4** si evidenzia che a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 rubricato "Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari", commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il Ministero ha definito l'organizzazione e le modalità di svolgimento "della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale" e ha consentito agli Atenei di individuare "le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2018, anche con modalità a distanza" (articolo 1 del decreto ministeriale n. 12 del 9 aprile 2020), prevedendo altresì la flessibilità dello stesso nella divisione in aree (Medica, Chirurgica, Medicina Generale), e le modalità di svolgimento del tirocinio previsto ai fini del conseguimento delle Lauree delle Classi delle professioni sanitarie (articolo 2 del decreto ministeriale n. 12 del 2020).

A seguito del protrarsi dello stato di emergenza, l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di



collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", ha statuito che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021". Conseguentemente è stato emanato il decreto ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 che ha sostanzialmente esteso le modalità di svolgimento previste per le sessioni degli esami di Stato dell'anno 2020 anche alla II e alla II sessione dell'anno 2021.

(Sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle Professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto contabile, nonché di Revisore Legale dei conti)

Con i decreti ministeriali riguardanti gli esami di Stato, oltre alla previsione di modalità di svolgimento alternative a quelle normalmente previste dalla normativa vigente in materia, si è provveduto anche a semplificare le modalità di costituzione delle Commissioni d'esame.

Secondo le disposizioni normative vigenti, i singoli Atenei ed i singoli Ordini professionali sono tenuti ad inserire, in un'apposita banca dati ministeriale, i nominativi di docenti e professionisti tra i quali il Ministero provvede ad individuare coloro i quali faranno parte delle Commissioni d'esame, definitivamente costituite mediante decreti direttoriali.

Tuttavia, alcuni Atenei ed Ordini professionali, anche a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno rappresentato, sin dalla prima sessione dell'anno 2020, alcune difficoltà nel proporre tutti i nominativi di docenti o professionisti necessari ai fini del perfezionamento dell'*iter* di definizione delle Commissioni d'esame da parte del Ministero.

Al fine di superate le difficoltà riscontrate e di snellire la procedura, è stato pertanto stabilito che gli Atenei potessero provvedere, in accordo con i singoli Ordini professionali, alla nomina delle Commissioni d'esame con autonomo decreto Rettorale.

(Sullo svolgimento del tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo e per l'esercizio delle professioni sanitarie)

Con riferimento ai tirocini pratici dei Corsi di Studio delle professioni sanitarie e della professione di Medico-Chirurgo, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale, la CRUI, con mozione del 30 marzo 2020, aveva evidenziato criticità in merito all'espletamento degli stessi nonché la necessità delle Regioni di riorganizzare l'operatività delle strutture sanitarie del territorio al fine di far fronte all'emergenza sanitaria, con conseguente drastica diminuzione delle attività ospedaliere ordinarie.

Per tale ragione, tenuto conto della necessità di agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale in ambito medico-sanitario, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 22 del 2020, è stata accordata agli Atenei l'autorizzazione all'individuazione delle modalità più opportune che consentissero l'espletamento dei tirocini in parola.

Con particolare riferimento al tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, si precisa che le Università hanno in ogni caso dovuto assicurare il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, senza che esso fosse però necessariamente ripartito in modo proporzionale tra l'Area Medica, l'Area Chirurgica e l'ambito della Medicina Generale.

